



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFA, CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2020

Introduzione dell’obbligo di installazione di telecamere su tutti i convogli ferroviari viaggianti sul territorio italiano

ONOREVOLI SENATORI. – Ogniqualvolta si verifici un incidente ferroviario emergono numerose difficoltà nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, anche per l'assenza di riprese video del percorso compiuto dal treno in corsa.

Per assecondare tale esigenza, il presente disegno di legge introduce – a partire dal 1° gennaio 2021 – l'obbligo di installazione di tele-

camere di videosorveglianza, poste all'esterno delle locomotive di testa e di coda dei convogli ferroviari viaggianti in Italia ed orientate verso il tracciato ferroviario, per fini connessi alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché quale strumento di supporto nella ricostruzione di eventuali incidenti ferroviari. Tale obbligo riguarda tutti i treni, indipendentemente dalla linea o dal servizio cui sono destinati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le locomotive di testa e di coda dei convogli ferroviari viaggianti in Italia devono essere dotate di telecamere di videosorveglianza, installate all'esterno delle medesime locomotive ed orientate verso il tracciato ferroviario, per fini connessi alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché quale strumento di supporto nella ricostruzione di eventuali incidenti ferroviari.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai convogli ferroviari adibiti al trasporto persone o al trasporto merci, indipendentemente dalla tipologia di linea nella quale sono normalmente impiegati, purché la stazione di partenza e quella di arrivo si trovino in Italia. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai convogli ferroviari transitanti in Italia provenienti da città straniere.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i vettori ferroviari provvedono all'installazione o all'implementazione dei dispositivi di cui al comma 1 sui convogli ferroviari.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i soggetti interessati, stabilisce:

a) le specifiche tecniche delle telecamere di videosorveglianza di cui al comma 1;

b) le modalità di effettuazione ed impiego delle riprese da parte delle telecamere di videosorveglianza di cui al comma 1;

c) le disposizioni relative all'archiviazione, custodia e utilizzo delle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza di cui al comma 1.